

	<h1>CITTÀ DI MOGLIANO VENETO</h1>	
	P.zza Caduti, 8	Provincia di Treviso
Settore Servizi amministrativi, ausiliari ed economico finanziari Dirigente: Dott. Roberto Comis Servizio Tributi Responsabile Procedimento: Dirigente: Dott. Roberto Comis Orario ufficio: Lunedì, mercoledì, venerdì 10.00/12.00 Martedì e giovedì 10.00/12.00 – 16.30/17.30	Via Gramsci, 2 31021 Mogliano Veneto (TV) Telefono ufficio: 041. 5930.320 Fax ufficio: 041. 5930.397  <a href="mailto:tributi@comune.mogliano-veneto.tv.it">tributi@comune.mogliano-veneto.tv.it</a>	

## ICI ANNO 2011

### CONTRIBUENTI

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come usufruttuari o titolari di diritto reale d'uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dai concessionari di aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) soggetto passivo è il locatario.

### IMPONIBILE

I contribuenti che non dispongono di visure o certificati rilasciati di recente, possono convertire la rendita in lire con arrotondamento al centesimo di euro (arrotondare per eccesso se il terzo decimale ha un valore compreso fra 5 e 9 (10,255 = € 10,26); per difetto se il terzo decimale ha un valore compreso fra 0 e 4 (10,254 = € 10,25).

Si ricorda che a decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1997:

- le rendite catastali dei fabbricati sono rivalutate del 5 per cento;
- i redditi dominicali dei terreni sono rivalutati del 25 per cento.

Quindi il contribuente prima di iniziare ad effettuare i calcoli dell'imposta dovuta, dovrà adeguare le rendite di ciascun immobile posseduto applicando le percentuali di cui sopra alle rendite catastali e ai redditi dominicali.

**Per i fabbricati** (intendendosi per tali le singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte in catasto) la base imponibile è costituita dalla rendita catastale risultante in catasto (aumentata del 5%) moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria:

- 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori ecc.) con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- 140 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti ecc.)
- 50 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati)
- 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e le botteghe)

**Per i terreni agricoli** la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto (aumentato del 25%) moltiplicato per 75.

**Per le aree fabbricabili** la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. ([Consultare tabella dei valori al 1/01/2011](#))

### ALIQUEUTE (vedi tabella)

- Aliquota ordinaria nella misura del **7,00** per mille;
- Aliquota agevolata nella misura del **5,00** per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione (cat. A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o diritto reale di godimento dalle persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed anagraficamente residenti nella stessa;

- Aliquota agevolata nella misura del **5,00** per mille per l'unità immobiliare destinata ad abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o diritto reale di godimento dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE a condizione che la stessa non risulti locata;
- Aliquota agevolata del **5,00** per mille per le abitazioni e relative pertinenze che il contribuente concede in locazione **a titolo di abitazione principale, alle condizioni contrattuali stabilite negli appositi accordi territoriali** definiti in base all'art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998, n. 431 (**accordo del 03/12/1999 dep. il 06/12/1999 n. 35432 di prot. e del 17/09/2003 dep. il 17/09/2003 n. 27650 di prot.**).  
Per beneficiare dell'aliquota agevolata, a pena di decadenza, deve essere depositato all'ufficio comunale competente, il contratto di locazione utilizzando l'apposita modulistica ([vedi in modulistica deposito contratto convenzionato](#));
- Aliquota a carico degli alloggi non locati nella misura del **9,00** per mille (intendendo per alloggi non locati le abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni);

**A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella di residenza anagrafica del contribuente, nonché quella ad essa assimilata dal comune con regolamento.**

**NON SONO ESCLUSE DALL'ICI LE ABITAZIONI CON CATEGORIA CATASTALE A1, A8 e A9 e le abitazioni principali degli italiani residenti all'estero, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza.**

Sono pertanto escluse dall'ICI le unità immobiliari destinate ad abitazione (categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7), possedute a titolo di proprietà o diritto reale di godimento:

- dalle persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed anagraficamente residenti nella stessa;
  - dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari anagraficamente residenti nelle stesse;
  - dall' ATER e regolarmente assegnate ad anagraficamente residenti nelle stesse;
  - da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
  - da contribuente che le conceda esclusivamente in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, residenti **anagraficamente nelle unità immobiliari stesse** e che le utilizzano come dimora abituale; (**ascendenti**: padre, madre, nonno, nonna; **discendenti**: figlio, nipote; **collaterali**: fratello/sorella) *gli affini sono esclusi dalla casistica ai sensi della delibera n. 8/SEZAUT/2009 della Corte dei Conti*
- previa presentazione, a pena di decadenza, di apposita autocertificazione;**
- dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale e a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un'ulteriore abitazione destinata ad abitazione principale situata nel comune di Mogliano Veneto.

## **PERTINENZE**

Agli effetti dell'applicazione o dell'esclusione dall' ICI, per i casi di cui sopra, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale predetta. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, (cat. C/2 - C/6 - C/7), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero entro un raggio non superiore a 500 metri.

## **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per l'unità immobiliare (cat. A1, A8, A9) adibita a dimora abituale del contribuente, anagraficamente residente nella stessa, è riconosciuta una detrazione dall'imposta pari a € 103,29, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione. La detrazione deve essere utilizzata fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta relativa alla abitazione principale e alle sue pertinenze dirette. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone, la detrazione va suddivisa in parti uguali indipendentemente dalla quota di proprietà. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata.

## **ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI**

Sono considerate abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito esclusivamente a parenti fino al 2° grado, (*ascendenti*: padre, madre, nonno, nonna; *discendenti*: figlio, nipote; *collaterali*: fratello/sorella;) *gli affini sono esclusi dalla casistica ai sensi della delibera n. 8/SEZAUT/2009 della Corte dei Conti.*

Il contribuente che concede le abitazioni in uso gratuito a parenti fino al 2° grado **deve presentare, a pena di decadenza**, entro i termini previsti per il versamento annuale dell'imposta, apposita autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000; l'autocertificazione è valida anche per le annualità successive se non intervengono variazioni. In caso di variazioni il contribuente deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio o ripresentare l'autocertificazione come indicato nel periodo precedente.

(La dichiarazione va sottoscritta in presenza del dipendente addetto o presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, allo sportello di Punto Comune - Piazzetta al Teatro, orario continuato da martedì a giovedì 9,00 -18,00; lunedì - venerdì 9,00 - 14,00, oppure per posta al Comune di Mogliano Veneto - Ufficio ICI - Piazza dei Caduti, 8 o anche via fax n. 041 - 5930299) ([modello autocertificazione](#))

## **DETRAZIONE PER LIMITATI CASI SOCIALI**

Il Comune di Mogliano Veneto ha previsto una detrazione "elevata" di imposta di **€ 258,23** in favore di limitati casi "sociali". Questa detrazione viene riconosciuta ai contribuenti che sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, della sola abitazione principale, (unitamente alle sue pertinenze dirette anche se provviste di rendita autonoma) e che hanno inoltre un reddito complessivo lordo per il 2010, compresi i redditi esenti, non superiore a € 18.000,00 incrementato di € 1.032,91 per ogni familiare fiscalmente a carico. Nel calcolo del reddito complessivo vanno esclusi l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili e i redditi derivanti dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze dirette.

L'abitazione principale deve essere l'unica unità immobiliare posseduta dal nucleo familiare inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione. L'ammontare del reddito va riferito all'intero nucleo familiare inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione, escluse le badanti. I redditi e gli immobili posseduti dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato vanno conteggiati in ogni caso. L'espressione "unità immobiliare" e "immobili" è riferita sia a fabbricati sia a terreni agricoli o fabbricabili. Per usufruire della detrazione "elevata" non è richiesta alcuna domanda ma l'Amministrazione si riserva di richiedere, in caso di verifica, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti e, ove non ricorrenti, di recuperare la differenza d'imposta con l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504/92.

## **COME E QUANDO SI PAGA**

**Il calcolo dell'imposta ed il pagamento può essere effettuato collegandosi al sito**

[http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/ici/istruzioni\\_ici.html](http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/ici/istruzioni_ici.html) (**Ici on line**)

L'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versato **entro il 16 giugno 2011.**

L'importo della seconda rata, versata **entro il 16 dicembre 2011**, deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. Il contribuente può versare l'ICI complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro il termine del **16 giugno 2011**. In questo caso il calcolo va fatto applicando le aliquote e le detrazioni per l'anno in corso.

Nel caso di versamento in unica soluzione nel bollettino di versamento vanno barrate sia la casella relativa al versamento in acconto che quella relativa al versamento a saldo.

I versamenti devono essere effettuati **tramite versamento all'Ufficio Postale**, con il bollettino di conto corrente postale n. **88679667** intestato al concessionario della riscossione suddetto

**"EQUITALIA NOMOS SPA MOGLIANO VENETO TV- ICI"**

Il modulo di versamento è identico sia che esso venga utilizzato presso gli uffici postali sia presso gli sportelli del concessionario EQUITALIA NOMOS SPA presso la sede di Treviso – Viale Monte Grappa, 34.

Se il contribuente possiede immobili in comuni diversi, deve effettuare distinti versamenti per ciascun comune. Se gli immobili sono invece situati nello stesso comune, si effettua un unico versamento.

E' possibile effettuare il pagamento dell'ICI su tutto il territorio nazionale utilizzando il modello F24.

Tutti i contribuenti possono effettuare il versamento dell'ICI tramite F24. L'elenco dei codici catastali relativi a tutti i comuni del territorio nazionale è presente sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>  
**CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24 (tabella codici tributo)**

Descrizione	Codice tributo	
Codice ente/codice comune	F269	
Abitazione principale	3901	
Terreni agricoli	3902	
Aree fabbricabili	3903	
Altri fabbricati	3904	
INTERESSI	3906	IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO
SANZIONI	3907	IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del bollettino di conto corrente postale si sottolinea quanto segue:

- **L'importo totale del versamento deve essere arrotondato** all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore (per es. € 100,49 diventano € 100,00 e € 100,50 diventano € 101,00). Tutti gli altri importi relativi alle caselle "Terreni agricoli", "Aree Fabbricabili", "Abitazione principale", "Altri fabbricati" e "Detrazione per l'abitazione principale", continuano ad essere indicati, come sempre, con i decimali.
- nella casellina dedicata all' "abitazione principale" va indicato soltanto l'importo che si versa per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente. Gli importi che si versano per le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, nonché quelli che si versano per i fabbricati ai quali è riconosciuto il trattamento analogo a quello dell'abitazione principale, vanno indicati nelle caselle dedicate agli "altri fabbricati". Gli importi vanno indicati al netto della detrazione prevista.
- nella casellina dedicata alla "detrazione per l'abitazione principale" va indicato l'importo delle detrazioni d'imposta utilizzate per il versamento;
- l'importo di versamento minimo ICI dall'anno 2007 è di € 12,00. Pertanto fino ad un debito annuale compreso fra € 12,00 e € 22,00 il versamento va fatto interamente a dicembre.

### **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Qualora il contribuente non abbia effettuato il regolare pagamento dell'imposta ICI alle scadenze sopraindicate, può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 13 del D.lgs 18/12/97, n. 472, come modificato dall'art. 2 lett. B) del D.lgs 30/03/2000 n. 99, ed effettuare il pagamento tardivo con ravvedimento operoso, rivolgendosi direttamente all'Ufficio Tributi per il calcolo dell'imposta e la compilazione dell'apposito bollettino postale. Può altresì effettuare il pagamento del ravvedimento operoso con modello F24 e presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento. ([vedi in modulistica: ravvedimento operoso con foglio di calcolo e lettera -che si autocompila utilizzando il foglio di calcolo- da presentare al Comune](#))

### **DICHIARAZIONE**

L'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'Ici, per terreni e fabbricati – per i casi di variazione o acquisto durante l'anno – è stato parzialmente soppresso. La dichiarazione ICI rimane in vigore per ottenere riduzioni d'imposta relativamente a fabbricati, inagibili o inabitabili, o quando gli elementi da considerare ai fini della determinazione del tributo dipendano da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (che prevedono il MUI Modello Unico Informatico). Si precisa che rimane l'obbligo di presentare la dichiarazione se l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI. Non si deve comunque presentare la dichiarazione nel caso in cui l'esenzione riguardi l'abitazione principale come disposta dall'art. 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

Conseguentemente nel caso in cui permanga l'obbligo della dichiarazione Ici, questa deve essere presentata entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. ([vedi istruzioni](#)).

La [dichiarazione](#) va presentata l'anno successivo a quello in cui si sono verificate le modificazioni, e va presentata direttamente al Punto Comune – Piazzetta al Teatro, 1 (da martedì a giovedì 9,00 - 18,00; lunedì - venerdì 9,00 – 14,00) o spedita in busta bianca (riportare sulla busta la dicitura DICHIARAZIONE ICI ANNO....) a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, al Comune di Mogliano Veneto - Ufficio Tributi, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. (30/09/2011)

Per le successioni aperte dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari **che hanno presentato la dichiarazione di successione** contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione

ai fini ICI. Infatti gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Si precisa che in caso di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà per cause naturali, la dichiarazione di variazione ICI va comunque presentata.

## **SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO**

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3%. Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

### **PER SAPERNE DI PIU'**

- 1. Regolamento ICI** <http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/doc/ici.pdf>
- 2. ICI ON LINE** <http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/ici/index.php>;
- 3. Per regole Comuni della Provincia di Treviso consultare il sito:**  
<http://www.comunitrevigiani.it/>;
- 4. Per dati concessionario e pagamento ON LINE Equitalia Nomos SPA**  
<http://www.equitalianomos.it/>;
- 5. Per aliquote altri comuni , dichiarazione di variazione e istruzioni**  
[http://www.finanze.it/export/sites/default/finanze/dossier\\_tematici/ici/index.htm](http://www.finanze.it/export/sites/default/finanze/dossier_tematici/ici/index.htm).